

OPINIONE

**REPUBBLICA ITALIANA****TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO****SEZIONE IV****Registro Ordinanze: 154/05**
Registro Generale: 3411/2004

nelle persone dei Signori:

MAURIZIO NICOLOSI Presidente
ADRIANO LEO Cons.
MARCO BIGNAMI, Ref. *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 11 gennaio 2005

Visto il ricorso 3411/2004 proposto da:

Barindelli Angelo rappresentato e difeso dall'avv. Sirtori Luigi, con domicilio ex lege, presso la segreteria di questo TAR, in Milano, via Conservatorio 13.

contro

Comune di Bellaggio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Valagussa con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R., in Milano, via Conservatorio 13

Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Bellaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di:

Gatti Mario, Riva Giovanni, Barindelli Giancarlo, Gilardoni Gianfranco, Spinelli Sandro, Gandola Laura in Valsecchi, Cetti detto Ricetti Maria Cristina in Pescialli, Gandola Natale, Galli Anna in Pirovano, rappresentati e difesi dagli avv. ti Romano Ercole e Balzarini Paola, con domicilio eletto in Milano C.so sempione, 15/A presso

N.R.G. «RegGen»

lo studio del primo, i quali hanno proposto ricorso **incidentale**
e nei confronti di;

Simone Cattaneo, Bianchi Bruno, Pescialli Igor, Gilardoni Umberto, rappresentati e difesi dall'avv.to Sirtori Luigi, con domicilio ex lege, presso la segreteria di questo TAR in Milano, via Conservatorio 13

per l'annullamento

dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Bellagio, adottato dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali di detto Comune il 14 giugno 2004 in esito alle elezioni comunali tenutesi in data 12/13 giugno 2004; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento compresi i verbali delle singole sezioni elettorali,

nonché per la correzione

del risultato elettorale in esito alle elezioni comunali tenutesi in Bellagio (CO) in data 12/13 giugno 2004,

e per la conseguente proclamazione

del ricorrente a Sindaco di detto Comune nonché per la proclamazione, in base alle risultanze elettorali, a consigliere comunale dei relativi candidati appartenenti alla lista collegata al ricorrente;

Vista la memoria di costituzione del Comune;

Visti altresì i ricorsi con i motivi aggiunti dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Visto l'art.83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 2 della legge 23.12.1966, n. 1147;

Udito nella pubblica udienza del 11 gennaio 2005, il relatore dott.Marco Bignani e le parti presenti come da verbale di udienza.

Ritenuto quanto segue in

FATTO

Il 12 e 13 giugno del 2004 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione diretta del sindaco del Comune di Bellagio, avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

N.R.G. «RegGen»


E' risultato eletto il sig. Mario Gatti, collegato alla lista n. 2 "Bellagio Futuro in corso", con 1.022 voti, contro i 1.020 voti conseguiti dal sig. Angelo Brindelli, odierno ricorrente, collegato alla lista n. 1 "Bellagio per tutti".

Con ricorso ritualmente depositato il 7/7/04 il sig. Barindelli ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendo a questo giudice di essere proclamato eletto, assieme ai candidati consiglieri comunali appartenenti alla lista collegata, censurando, per i motivi che si esporranno infra, l'assegnazione alla lista n. 2 di 7 voti, ritenuti dal ricorrente nulli, e la mancata assegnazione alla lista n. 1 di 3 voti, dichiarati nulli, ma stimati validi dal sig. Barindelli, nonche' un corrispondente vizio relativo ad "alcuni voti", di cui non si e' precisato il numero (sesto motivo di ricorso).

Le doglianze sono mosse sulla base di dichiarazioni di soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali, per le quali, quand'anche esse si dovessero rilevare infondate, rileva fin d'ora il Collegio che non vi e' motivo di sospettare una volonta' dolosamente ingannatrice, alla luce della complessita' delle operazioni stesse, che facilmente puo' determinare errori mnemonici.

Si sono ritualmente costituiti in giudizio sia il Comune di Bellagio, sia i controinteressati dichiarati eletti, concludendo per il rigetto del ricorso: questi ultimi hanno altresì proposto ricorso incidentale, rivendicando a se', anche in applicazione dei criteri di cui parte ricorrente vorrebbe giovarsi, ulteriori voti, e contestando parimenti l'assegnazione di taluni voti alla lista n. 1.

A seguito della notifica del ricorso incidentale, si sono altresì costituiti tre eletti alla carica di consigliere, nella veste di controinteressati rispetto all'iniziativa incidentale stessa: di questi, privo di legittimazione passiva va ritenuto il sig. Bruno Bianchi, in quanto c'è pacifico che lo stesso si sia dimesso dalla carica di consigliere prima della notifica del ricorso principale.



N.R.G. «RegGen»

Il Tribunale, con ordinanza del 19/10/2004, ha disposto attività istruttoria, demandando ad un commissario ad acta (che ha sollecitato in seguito la liquidazione di un compenso a proprio favore) l'acquisizione e l'invio delle (sole) schede su cui era caduta la contestazione delle parti.

Tale incombenza si è svolta in tre sedute, nel contraddittorio delle parti, ed ha richiesto, al fine di individuare le schede indicate dal Tribunale, un esame più ampio delle risultanze elettorali: da ciò il ricorrente ha tratto spunto, per individuare vizi ulteriori e non esattamente coincidenti con le censure originariamente svolte, e per proporre, in relazione ai medesimi, duplice ricorso recante motivi aggiunti.

A propria volta i ricorrenti incidentali, pur eccependo l'inammissibilità di tali ultimi ricorsi nel rito elettorale, hanno sollevato, con due ulteriori ricorsi, doglianze per motivi aggiunti.

All'udienza dell'11/1/2005 la causa è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO

In via preliminare, va osservato che il mancato deposito del certificato attestante la qualità di candidato in capo al ricorrente nel termine previsto dall'art. 83 T.U. n. 570 del 1960 (su cui richiamano l'attenzione i ricorrenti incidentali, pur senza formulare espressamente eccezione sul punto) non rende in ogni caso il ricorso inammissibile, poiché la predetta qualità, ove riguardi il candidato e non l'elettore, può essere evinta con altro mezzo, e non è, nel caso di specie, in contestazione (TAR Lazio, n. 889 del 2002).

Il Tribunale ritiene opportuno premettere che la proponibilità di motivi aggiunti nel rito elettorale, pur ammessa in linea teorica, conserva pur sempre un carattere eccezionale, che osta alla piena assimilazione di tale figura al corrispondente istituto,

N.R.G. «RegGen»

vigente in via generale nel processo amministrativo (C. S. n. 6811/02; id. n. 7320/03).

Il principio di intangibilità del risultato elettorale muove e si giustifica in forza del carattere pubblico delle operazioni di spoglio, tramite le quali viene a realizzarsi una non irragionevole forma di conoscibilità legale della procedura e dei suoi eventuali vizi; non è dato immaginare, pertanto, forme di conoscenza posteriori, che possano legittimare la proposizione di motivi aggiunti, idonei ad allargare il thema decidendum: schede elettorali censurate nel ricorso principale, in riferimento alla sezione ove tali voti sono stati espressi, e natura del prefeso vizio invalidante sono gli elementi da cui eventuali motivi aggiunti non possono discostarsi.

In tale ottica, il ricorso recante motivi aggiunti vale ad introdurre precisazioni e affinamenti delle originarie censure, ma non ad alterare l'oggetto del giudizio, tanto meno all'esito di un'attività istruttoria avente specifico contenuto, in occasione della quale solo esigenze pratiche connesse al processo di identificazione delle schede da acquisire e scisse da giustificazioni processuali, hanno determinato l'emersione di ulteriori, pretesi motivi di doglianza (da ultimo, C. S., sez. V, n. 370 del 2004).

Cio' premesso, appare chiaro che entrambi i ricorsi con motivi aggiunti proposti dal ricorrente sono inammissibili, giacche' le censure che vi si muovono attingono altre schede, rispetto a quelle oggetto dell'iniziale doglianza, da cui si distinguono, di volta in volta, per natura del vizio, numero complessivo, sezione ove il corrispondente voto è stato espresso.

Il ricorso principale è invece infondato.

Con la prima censura, si lamenta che nella I sezione elettorale sia stato ritenuto valido un voto espresso a favore della lista n. 2, con voto di preferenza, sul rigo



N.R.G. «RegGen»

destinato all'indicazione dei consiglieri comunali, del nominativo Gatti, accompagnato da un nome di battesimo errato.

Tale ultima indicazione tradirebbe l'intendimento dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.

La doglianza e' infondata in fatto, posto che l'istruttoria ha chiarito che la scheda incriminata esiste, ma e' stata ritenuta nulla e non e' stata, pertanto, conteggiata a favore dei controinteressati.


Con la seconda censura, si deduce la nullità di 2 voti, attribuiti alla lista n. 2 presso la sezione elettorale II, nei quali, dopo avere tracciato una croce sul simbolo di tale lista, l'elettore ha vergato il nome del candidato sindaco a questa collegato (sig. Gatti) nel rigo riservato alla preferenza per il consigliere comunale.

Tale lagnanza va accorpata al quarto motivo di ricorso, che investe tre voti espressi in termini analoghi presso la sezione III e assegnati alla lista n. 2.

I voti sarebbero nulli, poiche' l'elettore avrebbe inteso farsi riconoscere e avrebbe poi manifestato la volontà di eleggere il sig. Gatti a consigliere, anziche' a sindaco.

In conformità alla piu' recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (C. S., sez. V, n. 630 del 2004) ritiene il Tribunale che censura sia infondata: si e' in presenza, a tutti gli effetti, di una modalità con cui l'elettore esprime in termini rafforzativi la propria preferenza, riproducendo graficamente il nome del candidato sindaco, sia pure in uno spazio riservato ad altra preferenza, verosimilmente per una non completa conoscenza del meccanismo elettorale.

Tale ragionevole giustificazione vale ad escludere l'emersione "in modo inoppugnabile" (art. 64 T.U. n. 570 del 1960) dell'intento di rendere il voto riconoscibile.



N.R.G. «RegGen»

Il quarto motivo di ricorso si incentra anche sulla differenza quantitativa tra schede nulle rinvenute nelle sezioni I e II, e viceversa nella sezione III: da cio' si ricava il sospetto di "un disomogeneo criterio di scrutinio applicato almeno nella III sezione", senza peraltro ne' motivare adeguatamente il rilievo, ne' lumeggiare il correlato vizio, sicche', in questa parte, la censura e' inammissibile.

Con una terza censura, si lamenta che nella sezione II sia stata ritenuta valida a favore della lista n. 2 una scheda lacerata.

L'istruttoria ha condotto all'acquisizione di tale scheda, che presenta, in effetti, una piccola lacerazione.

Senonche', sono agli atti le dichiarazioni di due componenti del seggio, da cui risulta che la scheda e' stata involontariamente strappata in sede di spoglio da una scrutatrice, dopo essere stata estratta integra dall'urna.

Tale versione dei fatti e' avvalorata dalla presunzione, secondo cui la scheda deve essere stata inserita nell'urna in assenza di lacerazione, giacche', in caso contrario, il presidente del seggio ne avrebbe rifiutato la ricezione.

E, in ogni caso, non vi sono motivi per ritenere che la piccola lacerazione sia stata volontaria.

La censura va percio' rigettata.

Con una quinta censura, si contesta che nella sezione III sia stato annullato un voto recante una croce sui contrassegni delle liste n.1 e 2, e la preferenza per un candidato consigliere della lista n. 1.

La doglianza e' infondata in fatto, poiche' l'istruttoria ha escluso che tale scheda esista.

Con una sesta censura, si deduce che nella sezione III siano stati assegnati alla lista n. 2 "alcuni voti", ove il candidato consigliere prescelto e' stato indicato con il solo



N.R.G. «RegGen»

nome di battesimo, mentre altri voti espressi per la lista n. 1, e caratterizzati dalla stessa peculiarità, sarebbero stati annullati.

La doglianza e' infondata in fatto: non e' stata rinvenuta in sezione alcuna scheda ritenuta nulla aventi tali caratteristiche, ne' alcuna scheda cosi' attribuita alla lista n. 2.

Con una settima censura, si sostiene che sia stato illegittimamente annullato, in danno della lista n. 1, un voto, recante il nome del candidato consigliere (sig. Daniela Fioroni) al di fuori dello spazio riservato alla preferenza.

La doglianza e' infondata in fatto: la scheda cosi' individuata in istruttoria e' stata ritenuta valida ed e' stata attribuita alla lista n. 1.

Resta un'ultima censura (svolta anch'essa con il settimo motivo), con cui si contesta la ritenuta nullità di un voto, asseritamente da attribuire alla lista n. 1.

Tuttavia, posto che, quand'anche tale voto fosse assegnato alla lista del ricorrente, in ogni caso non ne sarebbe alterato il risultato elettorale (la lista n. 2 continuerebbe a prevalere per 1.022 voti contro 1.021), non sussiste interesse all'esame della doglianza.

Ne segue il rigetto del ricorso, con correlata improcedibilità del ricorso incidentale e dei ricorsi recanti motivi aggiunti svolti dai ricorrenti incidentali.

Sussistono giusti e opportuni motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite, mentre nulla va liquidato al commissario che ha eseguito l'acquisizione ordinata dal Tribunale, poiche' questi ha svolto, per conto dell'Amministrazione cui appartiene, un compito demandato a quest'ultima in via istruttoria, in ragione del rapporto di impiego che lo lega alla P.A.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando

N.R.G. «RegGen»

Dichiara inammissibili i ricorsi di parte ricorrente recanti motivi aggiunti.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara improcedibili il ricorso incidentale e i ricorsi dei ricorrenti incidentali recanti motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa:

Così deciso in Milano, nella pubblica udienza dell' 11 gennaio 2005

L'ESTENSORE

ma cca bi vni

IL PRESIDENTE

Mario Tulli

